

**1 In generale**

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di fornitura («CGF») regolano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione dei contratti di fornitura tra l'Azienda elettrica ticinese come compratore (di seguito «AET») e il venditore (di seguito «Partner contrattuale»).
- 1.2 Con la presentazione di un'offerta a AET, il Partner contrattuale accetta le presenti CGF e rinuncia espressamente all'applicazione delle proprie condizioni generali di vendita come pure a regole di vendita vigenti nel settore.
- 1.3 Regolamentazioni tra il Partner contrattuale e AET che modifichino o completino le CGF sono valide solamente se formulate per iscritto.

**2 Offerta**

- 2.1 L'offerta, comprensiva di eventuale dimostrazione, avviene a titolo gratuito, salvo che nella richiesta di offerta o nel bando di concorso non sia stato stabilito diversamente.
- 2.2 Il Partner contrattuale presenta l'offerta basandosi sulla richiesta di offerta o sul bando di concorso. Solo se espressamente ammesso dagli atti di gara è libero di inoltrare varianti aggiuntive.
- 2.3 Il Partner contrattuale è tenuto a verificare la completezza e la correttezza della documentazione (piani, schizzi, schemi e altri documenti) ricevuta e ad informare immediatamente AET se ritiene che la stessa contenga errori o sia incompleta. Il Partner contrattuale assume espressamente i rischi di eventuali errori in ogni documento ricevuto nella misura in cui tali errori erano per lui riconoscibili e non li ha evidenziati nell'ambito del processo di domande/risposta nell'ambito di un concorso o prima della consegna dell'offerta nel caso di richiesta d'offerta. Il Partner contrattuale rinuncia nei confronti di AET a far valere pretese di risarcimento danni o di maggiori costi che eventualmente dovessero insorgere per eliminare tali errori nella misura in cui gli stessi fossero per lui riconoscibili.
- 2.4 Nell'offerta, l'imposta sul valore aggiunto ed eventuali imposte, in particolare la tassa di smaltimento anticipata, devono essere indicate separatamente.
- 2.5 L'offerta è vincolante per sei mesi a partire dalla data di ricezione da parte di AET, salvo che nella richiesta di offerta o nel bando di concorso non sia stato indicato diversamente.

**3 Adempimento del contratto**

- 3.1 Il Partner contrattuale si impegna ad adempiere integralmente il contratto con competenza e diligenza, tutelando secondo scienza e coscienza gli interessi di AET, nel rispetto delle regole generalmente riconosciute del suo campo professionale.
- 3.2 AET designa il luogo di adempimento.
- 3.3 Utili e rischi sono trasferiti a AET al luogo di adempimento (merce scaricata), riservati i diritti di garanzia.
- 3.4 La fornitura dev'essere accompagnata dalla necessaria documentazione quale schede di conformità, schede tecniche, schede di sicurezza, ecc. e dalle necessarie istruzioni d'uso sia in formato cartaceo e/o digitale sia attraverso un'istruzione sul posto del personale AET.
- 3.5 Il Partner contrattuale si impegna a rispettare, come standard minimo, il codice etico di AET (disponibile su richiesta all'indirizzo [acquisti@aet.ch](mailto:acquisti@aet.ch)) e segnatamente a evitare conflitti tra i propri interessi e quelli di AET. Il Partner contrattuale informerà immediatamente AET in merito a possibili conflitti di interesse.

**4 Garanzie**

- 4.1 Il Partner contrattuale garantisce come specialista e a conoscenza dello scopo di utilizzo della merce fornita, che i beni hanno le qualità promesse e che non presentano difetti materiali o giuridici che compromettono il loro valore o la loro attitudine all'uso al quale sono destinati.
- 4.2 Il Partner contrattuale garantisce che i beni forniti adempiono le vigenti prescrizioni svizzere in materia di sicurezza e di tutela ambientale. A tal proposito si dichiara pronto a conferire il diritto di visionare tutti i rapporti su analisi dei pericoli, concetti di sicurezza e salvaguardia ambientale ed altri documenti rilevanti.
- 4.3 Il Partner contrattuale garantisce inoltre a AET la fornitura di parti di ricambio per almeno 5 anni dal momento della consegna della merce.
- 4.4 AET controlla la merce acquistata senza indugio al più tardi però entro 30 giorni dalla consegna. Decorso questo termine, l'oggetto acquistato è ritenuto accettato. Nel caso in cui la merce necessiti di una messa in funzione la stessa è accettata con riserva fino alla sua messa in funzione da effettuarsi entro 6 mesi dalla consegna. Decorso questo termine, l'oggetto acquistato è ritenuto accettato.
- 4.5 In presenza di un difetto, AET può decidere di diminuire la remunerazione di un importo corrispondente al minor valore, di recedere dal contratto oppure di richiedere della merce senza difetti (fornitura sostitutiva). La fornitura sostitutiva può essere eseguita in particolare con la sostituzione dei componenti difettosi.
- 4.6 Il Partner contrattuale fornisce garanzia completa contro il rischio di evizione anche nel caso in cui AET fosse a conoscenza di tale rischio.

- 4.7 In caso di anticipi di pagamento superiori a CHF 20'000.00 non compensati dalla fornitura di merce per il corrispettivo importo, il Partner contrattuale consegna una garanzia di restituzione d'acconto a prima richiesta ed irrevocabile di pari importo emessa da primaria banca o compagnia assicurativa svizzera e valida fino a un mese oltre il termine di fornitura previsto.

- 4.8 Se così richiesto da AET il pagamento del saldo finale è subordinato alla consegna di una garanzia di buon funzionamento del bene del 10% dell'importo totale di spesa emessa da primaria banca o compagnia assicurativa svizzera, a prima richiesta, irrevocabile e valida per 2 anni dalla data di consegna. Nel caso in cui la merce necessiti di una messa in servizio la validità della garanzia si estenderà a 2 anni dalla data di messa in servizio ma al più tardi 30 mesi dalla consegna. AET precisa questa richiesta al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto o dell'invio dell'ordinazione scritta.

- 4.9 Il Partner contrattuale garantisce che tanto lui quanto i terzi da lui coinvolti dispongono di tutti i diritti per eseguire le prestazioni conformemente al contratto. In particolare, il Partner è autorizzato a concedere a AET i diritti sui risultati del lavoro nella misura contrattualmente stabilita.

- 4.10 Il Partner contrattuale garantisce, di utilizzare e copiare tutta la documentazione che AET gli mette a disposizione, compresa quella in formato elettronico, esclusivamente per la fornitura delle prestazioni. Da parte sua, AET garantisce che l'utilizzo dei documenti da parte del partner contrattuale non viola alcun diritto di protezione di terzi.

- 4.11 Rimane espressamente riservato il diritto al risarcimento danni.

**5 Rimunerazione**

- 5.1 Il Partner contrattuale fornisce le sue prestazioni a prezzi fissi.
- 5.2 La remunerazione stabilita contrattualmente compensa tutte le prestazioni necessarie per il regolare adempimento del contratto. La remunerazione copre in particolare tutti i costi di documentazione, imballaggio, trasporto DDP Incoterms 2010 al luogo di adempimento e scarico, istruzione del personale AET sul corretto uso, la tassa di smaltimento anticipata, come pure le spese, le tasse di licenza e i pubblici tributi.

**6 Fattura, pagamento**

- 6.1 Le fatture devono essere inviate all'indirizzo AET, El Stradùn 74, 6513 Monte Carasso. In alternativa all'invio cartaceo le fatture possono essere inoltrate in formato pdf all'indirizzo e-mail [fatture@aet.ch](mailto:fatture@aet.ch).
- 6.2 Il pagamento avviene a 30 giorni dalla data della fattura se accettata da AET ma non prima di 30 giorni dal ricevimento della merce. Tutte le domande di pagamento, le fatture non corrette, incomplete o non verificabili, ecc. saranno ritornate al Partner contrattuale.
- 6.3 L'accettazione della fattura finale avviene quando:
- la merce è stata interamente consegnata ed accettata da AET;
  - la fattura è corretta secondo AET;
  - è stata completata la fornitura sostitutiva nel caso in cui AET abbia optato per questa soluzione in presenza di difetti;
  - è stata consegnata tutta la documentazione richiesta e necessaria ed è stata impartita la necessaria istruzione al personale AET;
  - eventuali attestati di garanzia sono stati consegnati.
- 6.4 In mancanza di uno o più dei presupposti precedenti il termine di pagamento non decorre.

**7 Partner contrattuale**

- 7.1 Il Partner contrattuale è responsabile del continuo rispetto dei suoi obblighi legali in particolare nei confronti della legislazione sugli appalti pubblici e di quella sul lavoro. Con l'inoltro dell'offerta e/o con l'accettazione dell'ordine il Partner contrattuale dichiara:
- di rispettare le disposizioni vigenti in base alla Legge sul lavoro (RS 822.11), alla Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20), alla Legge sui lavoratori distaccati (RS 823.20), alla Legge sul lavoro nero (RS 822.41) ed alle corrispondenti disposizioni esecutive e direttive emanate dagli organi competenti;
  - di rispettare le disposizioni relative agli accordi centrali dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
  - di essere in regola con il pagamento di oneri sociali e imposte nonché con il rispetto dei contratti collettivi e dei contratti normali di lavoro vigenti;
  - che nei suoi confronti, segnatamente in quella dei suoi dirigenti, non sono state pronunciate sentenze giudiziarie per la cattiva condotta dei lavori o per infrazioni legislative sul lavoro o sui contratti collettivi di lavoro nei 5 anni che precedono la data d'inoltro dell'offerta;
  - di non essere oggetto di una procedura per fallimento, concordato, liquidazione o cessazione d'attività;
  - che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito alcun pegno nei suoi confronti;
  - che rispetta la parità di trattamento tra uomo e donna;

- h. che l'offerta è sottoscritta da persone in possesso della necessaria legittimazione per impegnare il Partner contrattuale.
- 7.2 Qualora venissero riscontrate mancanze in relazione a tali obblighi AET si riserva il diritto cumulativo di:
- richiedere il rimborso di tutti i pagamenti effettuati ed il recesso immediato dal contratto a causa di gravi motivi;
  - richiedere il pagamento di una pena convenzionale del 10% della somma contrattuale;
  - segnalare il caso alle competenti autorità in materia di appalti pubblici.
- 7.3 Contestualmente con l'inoltro dell'offerta il Partner contrattuale comunica ad AET ogni cambiamento intervenuto nella propria organizzazione societaria rispetto ogni eventuale dato precedentemente fornito (dati anagrafici aziendali, persone responsabili, dati finanziari rilevanti, dimensioni ed attività aziendali, certificazioni, ecc.). Nel caso in cui AET costatasse che i dati in suo possesso non fossero più attuali, il Partner contrattuale sarà temporaneamente sospeso dalla lista dei fornitori fino ad avvenuto aggiornamento.
- 7.4 Il Partner contrattuale è responsabile della propria garanzia di qualità specifica alla fornitura e la realizza secondo i propri criteri di gestione del sistema di qualità.
- 8 Mora**
- 8.1 In caso di mancato rispetto delle scadenze pattuite nel contratto, il Partner contrattuale è costituito automaticamente in mora.
- 8.2 Se l'inadempimento permane oltre un congruo termine supplementare concesso da AET, questa avrà il diritto di recedere immediatamente, tramite comunicazione scritta, dal contratto con il Partner contrattuale. AET potrà pagare le prestazioni svolte fino al momento della rescissione, purché siano state eseguite conformemente al contratto e siano utili a AET, secondo il proprio apprezzamento.
- 8.3 Il Partner contrattuale deve a AET per ogni giorno civile completo o iniziato di superamento del termine di scadenza pattuito una pena convenzionale pari allo 0.2% dell'importo di delibera per ogni giorno di ritardo in aggiunta al risarcimento dei danni. La pena convenzionale viene limitata tuttavia al 10% della remunerazione dovuta secondo la cifra 4 con l'aggiunta dell'IVA. La pena convenzionale è dovuta anche e fintanto che uno o più difetti della prestazione del Partner contrattuale non vengano eliminati. Se il danno dovuto al ritardo supera l'ammontare della pena convenzionale, AET può richiedere il pagamento del danno effettivo dovuto al ritardo dove la colpa del Partner contrattuale è presunta. Inoltre AET può esigere il pieno adempimento del contratto. In deroga a quanto stabilito dall'art. 160 cpv. 2 CO, la pena convenzionale rimane dovuta nonostante un'eventuale accettazione senza riserva da parte di AET.
- 8.4 AET è autorizzata a compensare la pena convenzionale con una qualsiasi pretesa di remunerazione del Partner contrattuale. Se la pena convenzionale opposta in compensazione è contestata, il Partner contrattuale non viene comunque liberato dal completo e ininterrotto adempimento del contratto. In caso di forza maggiore non è dovuta alcuna pena convenzionale.
- 9 Tutela della discrezione**
- 9.1 Le parti contrattuali trattano con riservatezza tutte le informazioni e i documenti ottenuti in relazione al presente rapporto contrattuale e che non sono notori e in generale nemmeno accessibili. Le parti devono provvedere affinché queste disposizioni siano rispettate anche da tutti i loro dipendenti, da ausiliari, da Partner contrattuali e da altri terzi.
- 9.2 La discrezione deve essere garantita già prima della conclusione del contratto. L'obbligo perdura per 10 anni dopo la fine del rapporto contrattuale a prescindere dai motivi dello scioglimento e dalla parte che lo ha attuato. Rimangono riservati gli obblighi di legge.
- 9.3 Le parti contrattuali possono elaborare, nell'ambito dei contatti commerciali, i dati (ad es. indirizzi, dati sulla solvibilità, informazioni sui servizi e sulle offerte) di cui entrano in possesso in relazione al presente rapporto contrattuale. Le parti contrattuali partono dal presupposto che dovranno collaborare nella trasmissione o nell'elaborazione dei dati con terzi in Svizzera o all'estero.
- 9.4 Se il Partner contrattuale intende effettuare operazioni promozionali basate sul presente rapporto contrattuale oppure pubblicazioni al riguardo, necessita della preventiva autorizzazione scritta di AET.
- 9.5 Se una parte contrattuale o un terzo da essa incaricato viola i suddetti obblighi di segretezza, sarà tenuta a versare all'altra parte una pena convenzionale. Quest'ultima ammonta, per ogni caso, a un importo pari al 10% della remunerazione complessiva, al massimo tuttavia CHF 50'000.00. Il pagamento della pena convenzionale non esonera dal rispetto degli obblighi di riservatezza. Rimangono riservate pretese di risarcimento danni.
- 10 Custodia dei documenti**
- 10.1 Il Partner contrattuale custodisce nel loro stato originario e senza costi, durante almeno 10 anni dalla fine del contratto, tutti i documenti e supporti che si riferiscono al presente rapporto contrattuale e che non siano stati trasmessi in originale a AET.
- 11 Responsabilità**
- 11.1 Ogni parte è responsabile per i danni causati all'altro contraente, a meno che sia in grado di provare di non aver colpa. In ogni caso, la responsabilità rimane limitata al danno effettivamente intervenuto e comprovato. Nella misura consentita dalla legge, è esclusa la responsabilità per mancato guadagno e danni indiretti.
- 11.2 Le parti rispondono nella misura indicata alla cifra 11.1 GCA per il comportamento dei loro collaboratori e di altro personale ausiliario nonché, come se fossero propri di terzi ai quali hanno ricorso per l'adempimento del contratto (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti). Il fatto che il coinvolgimento di terzi sia noto e sia stato autorizzato non modifica la responsabilità del Partner contrattuale derivante dal contratto o relativa a esso.
- 11.3 Il Partner contrattuale si impegna a stipulare per tutta la durata del rapporto contrattuale un'assicurazione per responsabilità civile aziendale. La copertura assicurativa deve ammontare almeno a CHF 3'000'000.00 per singolo evento e coprire almeno 2 eventi nell'arco di 12 mesi.
- 12 Entrata in vigore del contratto**
- 12.1 Il contratto entra in vigore con la firma dello stesso da parte di ambo le parti o con l'invio dell'ordinazione da parte di AET. Limitatamente ai casi in cui espressamente richiesta da AET nell'ordine, l'entrata in vigore del contratto avviene con la retrocessione della conferma d'ordine conforme da parte del Partner contrattuale. In caso di mancato invio della conferma d'ordine da parte del Partner contrattuale entro 5 giorni dalla ricezione dell'ordine il contratto si ritiene entrato in vigore.
- 12.2 Nel caso in cui la conferma d'ordine divergesse dall'ordinazione, le eventuali discordanze faranno stato solo se ulteriormente accettate per iscritto da parte di AET.
- 13 Recesso dal contratto**
- 13.1 AET è autorizzata a recedere dal contratto per giustificati motivi senza preavviso e in qualsiasi momento. Si considera giustificato motivo qualsiasi evento che renda insostenibile la continuazione del rapporto contrattuale per AET, in particolare:
- importanti superamenti delle scadenze imputabili al Partner contrattuale;
  - notevoli difficoltà finanziarie del Partner contrattuale che danno adito a particolari dubbi sulla possibilità oggettiva di adempimento del contratto, delle prestazioni e degli impegni di garanzia, in particolare l'apertura di una procedura di fallimento, la concessione di una moratoria concordataria o la chiusura di una procedura concordataria;
  - il ripetuto mancato rispetto delle direttive di AET;
  - il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla cifra 7.1 CGF;
  - altre ripetute e persistenti violazioni di obblighi contrattuali importanti.
- 13.2 Un indennizzo del Partner contrattuale per il recesso dal contratto per motivi gravi è escluso. Il Partner contrattuale risponde nei confronti di AET per il danno risultante dalla violazione contrattuale e dal recesso dal contratto compresi i maggiori costi per l'incarico di un fornitore sostitutivo.
- 14 Prescrizione e termini di denuncia**
- 14.1 Con riserva della cifra 11.2 CGF, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni a decorrere dalla data dell'atto che ha causato l'evento dannoso.
- 14.2 I diritti per i difetti si prescrivono in 24 mesi dalla consegna della merce. Nel caso in cui la merce necessiti di una messa in funzione, la durata della garanzia è di 24 mesi dalla sua messa in funzione ritenuto comunque un massimo di 30 mesi dalla consegna della merce. I difetti provocati da un bene integrato in un'opera immobiliare conformemente all'uso cui è normalmente destinato si prescrivono in 60 mesi. Durante il periodo di garanzia, AET può in qualsiasi momento denunciare difetti. In caso di sostituzione parziale o totale della merce fornita a seguito di un difetto, la garanzia sui pezzi sostituiti si rinnova con i medesimi termini indicati in precedenza.
- 15 Diritto applicabile e foro competente**
- 15.1 Si applica il diritto svizzero. L'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (diritto di compravendita di Vienna) viene espressamente e interamente esclusa.
- 15.2 Il foro giudiziario è Bellinzona.